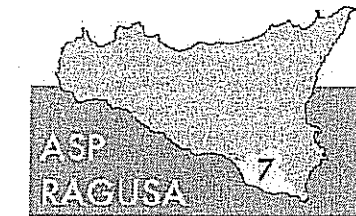


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 64 del 10 GEN. 2013

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 5523 per inidoneità alle mansioni e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giancarlo Carfi

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa M. Assunta Guarrasi)

Il 10 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 GEN. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SU proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza del 26/06/12 con la quale il dipendente matr. 5523, collab. Prof.le san. infermiere cat. D, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2571 del 26/06/2012 questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Ragusa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n. 6051/N del 10/12/2012 con la quale la citata Commissione Medica di Verifica (C.M.V.) ha trasmesso l'estratto del verbale del 07/11/2012 riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente dal quale risulta che lo stesso per non avendo avuta riconosciuto lo stato di inabilità è stato tuttavia dichiarato: *"non idoneo a svolgere le mansioni di cui al profilo di appartenenza; può svolgere tuttavia attività di tipo amministrativo"*;

VISTA la successiva nota prot. N. 90 dell'8/01/2013 con la quale la C.M.V., in riscontro a specifica richiesta di chiarimenti di questa Azienda, ha precisato che l'inidoneità del dipendente è da intendersi di carattere *permanente*;

VISTA la nota prot. n. 12935 del 20/12/2012 con la quale, previo accertamento che il dipendente non possiede il titolo di studio richiesto per ricoprire un profilo professionale del ruolo amministrativo della stessa categoria di quello che attualmente ricopre nel ruolo sanitario (cat. D), è stato proposto al dipendente la ricollocazione su posto di *assistente amministrativo* cat. C, in coerenza a quanto disposto nel giudizio medico citato, con relativo adeguamento e conservazione del trattamento economico in godimento;

VISTA la rinuncia del dipendente alla proposta di ricollocazione apposta dal dipendente in calce alla suddetta nota prot. N. 12935/2012;

CONSIDERATO, pertanto, che avendo esperito senza alcun risultato ogni utile tentativo per la ricollocazione del dipendente, questa Azienda non può che procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità alle mansioni, giusta quanto previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. del comparto sanità del 20/09/2001;

ACCERTATO che il dipendente avendo già maturato anni 35 e mesi 3 di anzianità contributiva, ha già maturato il requisito minimo per l'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza prescritto dall'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, così come integrato dall'art. 59, comma 1, della Legge 449/1997 (20 anni di anzianità contributiva in caso di dispensa per inidoneità alle mansioni);

ACCERATA, pertanto, la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 5523 e di poterlo collocare in quiescenza dal prossimo 16/01/2013 per inidoneità alle mansioni;

RICHIAMATO, altresì, il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità;

VISTI gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

VISTO l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

PRESO ATTO che il dipendente, in relazione all'anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle citate norme c.c., è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

gc/Inidoneità mansioni matr. 5523

Stipendio in godimento Mesi di computo
€ 2.3.96,74 4

Importo da liquidare
€ 10.373.82 (compreso rateo 13^)

VISTO, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

CONSIDERATO tuttavia che, alla luce delle disposizioni normative introdotte dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute) e dei relativi chiarimenti diramanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, questa Azienda ritiene di riservarsi di provvedere con successivo atto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, previo accertamento delle cause che hanno portato al consistente accumulo quantitativo di giornate di ferie non maturate (oltre 70 giorni);

VISTA la legge 11 aprile 1955, n. 379;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 274;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 27 luglio 2011, n. 171;

CONSIDERATO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

SULLA BASE del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 16/01/2013 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 5523, a seguito di accertamento da parte della commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della *"inidoneità permanente alle mansioni"* e dell'avvenuto esperimento di ogni utile tentativo per la ricollocazione del dipendente;
- dichiarare vacante in pianta organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per il la liquidazione del trattamento di fine servizio, del trattamento di quiescenza e dell'indennità sostitutiva di preavviso;
- determinare e liquidare al dipendente matr 5523 la somma di € 10.373,72 per indennità sostitutiva di preavviso;
- riservarsi di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle ferie maturate e non godute
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 16/01/2013.

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
